



COMUNE DI TRAPANI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

VERBALE/DELIBERAZIONE GIUNTA
N. 43 DEL 16/04/2014

OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella - Udienza 28/04/2014 Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni" giusta Polizza R.C.T. n °2010/03/2068415.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sedici** mese di **Aprile** alle ore **10,45** nel **Palazzo di Città**, a seguito di convocazione regolarmente disposta, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**

Risultano presenti i componenti indicati nel prospetto sottoriportato, con la cerchiatura della lettera "P" mentre risultano assenti quelli contrassegnati con la cerchiatura della lettera "A"

DAMIANO VITO	SINDACO/PRESIDENTE	(P)	A
GIANNITRAPANI ANDREA	ASSESSORE	(P)	A
LICATA GIUSEPPE	ASSESSORE	(P)	A
DE MARIA MARIA G.	ASSESSORE	P	(A)
PARISI SALVATORE	ASSESSORE	(P)	A
GIGLIO ANTONINO	ASSESSORE	(P)	A

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. ALDO MESSINA

Costatata la sussistenza del numero legale degli interventi, il Presidente, come generalizzato nel precedente prospetto, sottopone alla GIUNTA la presente deliberazione relativa all'oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento nel testo che segue:

Pervenuta il 11 APR. 2014

Prot. Int. 65



COMUNE DI TRAPANI
PROVINCIA REGIONALE DI
TRAPANI

SETTORE I
SERVIZIO/UFFICIO ... LEGALE
PROPOSTA N. 41 DEL 11 APR. 2014
REG. PROPOSTE SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : "Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella - Udienza 28/04/2014. Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni" giusta Polizza R.C.T. n° 2010/03/2068415."

DATA 04 APR 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]
ISTRUTTORE DIRETTIVO
D.ssa Patrizia Aristodemo

VISTO: IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature] DOT. FRANCESCO BUARANO
VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE AL RAMO
ASSESSORE
[Signature] Salvatore Parisi

PARERI - REFERTI

- ~~PARERE~~ DI REGOLARITA' TECNICA: RIPORTATO DI SEGUITO AL TESTO DELLA PROPOSTA
- ~~PARERE~~ DI REGOLARITA' CONTABILE: NON RICORRENTE AI SENSI DI LEGGE
 RIPORTATO DI SEGUITO ALLA PROPOSTA
- ~~REFERTO~~ DI COPERTURA FINANZIARIA: NON RICORRENTE AI SENSI DI LEGGE
 ACCLUSO ALLA PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 16 APR. 2014 ENTRAPRESA ALLE ORE 10,45

REFERTO D'ESITO DESUNTO DALLE RISULTANZE RIPORTATE A TERGO.

- APPROVATA CON VOTI UNANIMI ESPRESSI MEDIANTE SCRUTINIO PALESE
- DETERMINAZIONE DIVERSA
- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI NO
- REGISTRATA AL N. 43 DEL REG. DELIB. GIUNTA

DATA 16 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Il Dirigente del I Settore Dott. Francesco Guarano sottopone all'attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: "Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella - Udienza 28/04/2014. Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni " giusta Polizza R.C.T. n° 2010/03/2068415."

Il Dirigente

- Visto l'atto di citazione, notificato a questo Ente il 24/02/2014 e acclarato al protocollo dell'Ente in pari data n.19604, con cui la Sig.ra Caltagirone Mariella, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Bertuglia, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Trapani al fine di sentirlo condannare al risarcimento per la somma complessiva di €4.770,74 per danni fisici patiti a seguito del sinistro avvenuto il 08/05/2013;
- La ricorrente, nel percorrere la Via Michele Amari, all'altezza del civico n. 62 rovinava a terra a causa di un profondo dislivello esistente sul manto stradale;
- Considerato che il Comune di Trapani ha stipulato un contratto di Assicurazione con la "Società Reale Mutua di Assicurazioni - Polizza n° R.C.T° n° 2010/032068415 con decorrenza dalle ore 24 del 3/4/2010 alle ore 24 del 31/12/2012;
- Preso atto delle norme che regolano la Gestione Sinistri per le garanzie R.C.T. - R.C.O. in sede giudiziale in forza del quale <<La Società assume la gestione delle vertenze in sede giudiziale promosse dai terzi, sia civile che penale, anche al nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso>> mentre <<L'Amministrazione trasmetterà alla Società assicuratrice o al suo legale preventivamente designato gli atti giudiziari pervenuti ed ove allorquando occorra, procura in calce agli stessi atti per gli opportuni adempimenti che il legale dovrà espletare>>;
- Vista la nota prot. n. 33088 del 03/04/2014 trasmessa dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni" a mezzo e-mail, con la quale informa il Comune di Trapani di provvedere ad assumere la gestione della lite all'uopo nominando l'Avv. Giulio Vulpitta, <<fermo restando che gli eventuali oneri risarcitori scaturenti dall'eventuale soccombenza giudiziale, unitamente alle spese legali del predetto legale, saranno interamente a carico della scrivente Compagnia>>;

Propone

Per i motivi esposti nella parte narrativa:

- 1) Costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel procedimento ivi promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella, per l'udienza del 28/04/2014;
- 2) Dare atto, che ai sensi dell'art. 20 delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile per le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società Reale Mutua di Assicurazioni assume delle attività istruttorie necessarie a determinare la gestione della vertenza in oggetto in sede giudiziale designando, a nome dell'assicurato Comune di Trapani, l'Avv. Giulio Vulpitta quale legale nel procedimento de quo;
- 3) Fare propria la designazione della "Società Reale Mutua di Assicurazioni" del legale conseguentemente conferire procura per la difesa delle ragioni del Comune all'Avv. Giulio Vulpitta, del Foro di Trapani nato a Erice il 24/12/1971 con studio in Trapani via Villanuova n.4, (C.F.:VLPGLI 71T24D423C);

- 4) Dare atto, che essendo la gestione del sinistro in sede giudiziale assunta dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, ogni spesa legale sarà a carico della compagnia assicuratrice medesima.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Patrizia Aristodemo)

Il Dirigente del I Settore
(Dott. Francesco Guarano)





VITO BERTUGLIA
AVVOCATO
via Orfeo, 10
91100 Trapani

tel. fax 0923/362929- Cell. 347/6742223
fax 178/6070595- 0923/362155
e.mail: v.bertuglia@gmail.com

24 FEB 2014
19604

COP A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

*** ** **

ATTO DI CITAZIONE

La Signora MARIELLA CALTAGIRONE, nata a Trapani il 21 dicembre 1957, C.F.: CLT MLL 57T61-L331, rappresentata e difesa, giusta mandato steso a margine del presente atto, dall'Avv. Vito Bertuglia, C.F.: BRT VTI 74M24 D423P, fax 178/6070595- 0923/362155, pec: vito.bertuglia@avvocatitrapani.legalmail.it del Foro di Trapani, presso il cui studio, ivi, nella via Orfeo n°10 è elettivamente domiciliata

CITA

il COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato, per la carica, presso la Casa Municipale, in Trapani, nella Piazza Vittorio Veneto, P.I.: 00079880811, a comparire all'udienza del giorno 28 APRILE 2014 avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Trapani, Giudice designando, nella sede di ordinarie sedute, in Trapani, nei Locali di via Libica 12- Palazzo già Banca Nuova, con l'invito a costituirsi in giudizio, nei modi e nei termini di cui all'articolo 319 c.p.c., e con espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le infrascritte domande, per migliore intelligenza delle quali espone quanto segue.

*** ** **

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 08 maggio 2013, alle ore 09.00 circa, la Signora Caltagirone Mariella nel percorrere la via Michele Amari del Comune di Trapani, all'altezza del civico 62, rovinava a terra a causa di un profondo dislivello esistente sul manto stradale.

Delego a rappresentarmi difendermi, in ogni fase e grado di presente giudizio, e, così, in conseguenti processi esecutivi e eventuali giudizi in garanzia intervento ed opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, e così a transigere, rinunciare ed accettare rinunce, incassare e rilasciare quietanze, nominare procuratori qua sostituti processuali, nonché a chiamare terzi in garanzia, l'Avv. Vito Bertuglia del Foro di Trapani, ed eleggo domicilio presso suo studio, in Trapani, nella via Orfeo n° 10.

Esprimo il consenso previsto dall'art. 28 del D.lgs. 196/03 in relazione al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nonché il consenso alla comunicazione ed al trasferimento all'esterno dei dati stessi per i fini per i quali vien conferito il mandato.

Dichiaro infine di essere stata informata della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n° 28/2010.

Trapani, li
Vera ed autentica
Avv. Vito Bertuglia

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel. fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

In seguito all'evento la Signora Caltagirone veniva condotta presso l'Ospedale S. Antonio Abate, ove veniva diagnosticata "frattura composta base V metatarso destro", veniva applicato "tutore tipo gambaletto in termoformato", veniva prescritto "... non carico sull'arto. Deambulazione con stampelle" e si poneva prognosi di gg. 20.

In conseguenza dei fatti succitati il Comune di Trapani, giusta missiva in data 14 giugno 2013, veniva diffidato al risarcimento dei danni fisici subiti dall'odierna deducente.

Senonché parte convenuta non provvedeva ad alcuna liquidazione costringendo la Signora Caltagirone ad adire le vie di legge.

*** ** **

Orbene, è incontrovertibile, nella fattispecie, la responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Trapani per il sinistro del giorno 08 maggio 2013.

Difatti si contende per un profondo dislivello del manto stradale, non segnalato, nell'immediata prossimità del margine tra la sede stradale ed il marciapiedi, che poco prima dell'evento era stata delimitata da rete metallica, come da ritrazioni fotografiche che all'atto introduttivo si allegano.

Detto dislivello oltrecchè non segnalato veniva reso del tutto invisibile all'utenza dall'installazione, posta in essere in data 12 aprile 2013 dalla convenuta Amministrazione, di una rete metallica al fine di impedire il transito dei pedoni sul marciapiedi sottostante ad un immobile dal quale cadevano calcinacci.

Tuttavia nelle prime ore della mattina, come è avvenuto nella fattispecie, detta rete metallica proiettava sul dislivello stesso la sua ombra rendendolo di fatto

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

invisibile, dato che trattasi di una anomalia non visibile al pedone poiché avente lo stesso colore dell'asfalto circostante.

Tra l'altro le riproduzioni fotografiche dimostrano chiaramente che detto dislivello è visibile guardando con le spalle rivolte all'area interdetta alla circolazione, ma non lo è dal lato opposto, cioè dell'area aperta al transito.

Di conseguenza, l'Ente locale non solo non poneva rimedio all'anomalia dell'asfalto, costituente di per sé un pericolo, ma con l'installazione della rete metallica lo rendeva praticamente invisibile, accentuando il rischio di sinistri, proprio perché i pedoni, non potendo utilizzare il marciapiedi, erano costretti a circolare accostandosi alla recinzione e dunque a finire dentro il dislivello.

Dunque, onde evitare sinistri come quello capitato alla Signora Caltagirone, sarebbe stato sufficiente, oltrecchè diligente, eliminare, si intende, il dislivello, ovvero installare di qualche centimetro in avanti la rete, fino a ricomprendere nell'area interdetta al transito anche la grossa anomalia della sede stradale per cui è lite.

È evidente, per come sono andati i fatti descritti, che tale insidia del manto stradale abbia costituito una situazione di rischio imprevedibile ed inevitabile per la sicurezza della malcapitata Signora Caltagirone

*** ** ***

Appare doveroso segnalare che nell'agosto del 2013 la Polizia Municipale di Trapani provvedeva alla rimozione della rete metallica, presente nel luogo ove l'odierna deducente cadde, ma non rimediava all'anomalia della sede stradale.

Grava sull'Ente proprietario della strada di curarne la manutenzione così come dispone l'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992).

Ne consegue che l'utente di una strada comunale, che attraversa il centro

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel. fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

cittadino, ben possa fare affidamento sull'assenza di anomalie nel manto stradale, proprio in ragione del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non in luogo in cui, risulti disagiata o impossibile il costante controllo sullo stato della strada da parte dell'ente proprietario (Cass. 2005/13974).

Quindi il Comune di Trapani, in quanto proprietario e custode della strada pubblica, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni subiti dall'attrice.

In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza 2000 n°6463, ha affermato che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune di prudenza e diligenza ed, ancora, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere*; pertanto è configurabile la responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa.

Orbene, si ritiene ammissibile "l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A. anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si è verificato fosse di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa e ciò anche per quanto concerne il demanio stradale. Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo della manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15/11/1923 n.2506, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.” (Cass. 1998/2403; Tribunale di Monza 2001/1356).

Inoltre, elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune in quanto è possibile la vigilanza e il costante controllo da parte dell'Amministrazione (Cass. 2006/20823, Tribunale di Bari 27/12/2006; Tribunale di Bari 01/03/2007).

D'altronde la Pubblica Amministrazione non è responsabile ex se, ma nella misura in cui, con la propria omissione sulle strade “controllabili” (perché non eccessivamente estese), abbia creato un pericolo per il cittadino.

Nella fattispecie, il Comune di Trapani si avvale dell'opera della polizia municipale o di vigili urbani che, percorrendo quotidianamente le strade ne devono verificare la sicurezza, segnalandone le emergenze e le buche.

D'altronde: “il dovere di vigilanza impone al custode di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tale da non arrecare pregiudizio a terzi. ...

Sicchè gli elementi dell'imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove questo poteva essere preveduto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri. Il fondamento della responsabilità per danno alle cose in custodia riposa infatti nella violazione dei doveri di sorveglianza, che incombe in capo a chi ne ha la disponibilità imponendogli di adottare tutte le misure idonee ad evitare che le stesse possano arrecare danno a terzi, esercitando il controllo ed intraprendendo tutte le iniziative necessarie a mantenere la cosa in grado di

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

non nuocere ai terzi nell'ambito della sua funzionalità, a prescindere dalla sua natura intrinsecamente pericolosa o dannosa. In materia di strade, si noti, la *res* appartiene alla P.A., che nella sua qualità è, anche da specifiche fonti normative, gravata da obblighi di manutenzione e controllo" (Cass. 3651/2006).

Pertanto, "tale accertamento della qualità del soggetto titolare della custodia, e della praticabilità ed esigibilità della stessa, rende doverosa l'applicazione della norma speciale, che è in rapporto di applicazione diretta con la fattispecie in esame e non di alternanza rispetto alla diversa situazione del generico *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c." (Cass. 4962/2007).

Infatti, sebbene la norma speciale della responsabilità per custodia "... si applica anche agli enti pubblici, oltre che ai custodi privati, ma con una linea di discriminazione in astratto, non essendo esigibile una condotta di custodia (e quindi un potere di custodia) da parte di chi deve gestire un bene demaniale di grandi dimensioni (come una rete stradale, ...)" (C.C. n. 4962/2007), è pur vero che si è in presenza "... di natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia. Tale interpretazione non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie dell'illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l'onere probatorio del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non incide sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta..." (Cass. 4962/07).

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia previste dall'art 2051

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione in capo all'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.

In altri termini l'attore è onerato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia.

Nel caso di specie, nel tratto stradale per cui è causa, non vi era alcun segnale che indicasse una situazione di pericolo o comunque la presenza di anomalie del manto stradale, né tanto meno qualsiasi tipo di delimitazione di queste ultime.

*** ** ***

Ove il Giudicante dovesse ritenere inapplicabile l'art. 2051 c.c. alla fattispecie, in ogni caso, il Comune di Trapani dovrà essere condannato a termini dell'art. 2043 c.c.

*** ** ***

Orbene, giusta Relazione Medico-legale in data 26 ottobre 2013, a firma del Dott.ssa Rosalba Caizza, la Signora Caltagirone ha subito un danno biologico permanente in misura pari al 3%, con inabilità temporanea assoluta di gg. 30 ed inabilità temporanea parziale di gg. 30.

Motivo per cui i danni possono essere quantificati in complessivi € 4.770,74, di cui € 2.171,39 per danno biologico permanente, € 2.056,50 per danno biologico temporaneo, € 542,85 per danno morale, oltre spese vive documentate, interessi e rivalutazione monetaria, entro i limiti di competenza

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

dell'autorità adita.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto e per ogni migliore motivo che emerge dal fatto e dal diritto, la Signora Caltagirone, a mezzo del sottoscritto procuratore, conclude

VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

reiectis adversis,

- accertare, ritenere e dichiarare, a termini degli art.li 2051 o 2043 c.c., la responsabilità esclusiva del Comune di Trapani nel sinistro per cui è causa;
- condannare per l'effetto l'Ente de quo alla corresponsione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 4.770,74, di cui € 2.171,39 per danno biologico permanente, € 2.056,50 per danno biologico temporaneo, € 542,85 per danno morale, oltre spese documentate, interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti di competenza dell'autorità adita.
- con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfetario.

In via istruttoria, fin da ora si chiede nominarsi CTU al fine di accertare la dinamica del sinistro e di quantificare i danni subiti dall'attrice.

Salvis juribus, anche in relazione alle difese avversarie.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 9 della L. 488/99, dichiara che il valore del presente procedimento, è pari ad € 4.770,74, e che pertanto è dovuto il pagamento di € 85,00 quale contributo unificato.

Trapani li 18 febbraio 2014

Vito Bertuglia

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio

VITO BERTUGLIA

AVVOCATO

via Orfeo, 10

91100 Trapani

tel.fax 0923/362929- Cell. 347/6742223

fax 178/6070595- 0923/362155

e.mail: v.bertuglia@gmail.com

Unico Notifiche presso il Tribunale di Trapani, ho notificato copia del sujesteso
atto al Comune di Trapani, nella persona del Sindaco pro-tempore,
domiciliato presso la Casa Comunale, in Trapani, nella Piazza Vittorio Veneto

n° 1, mediante consegna di copia a mani di *Impiegato Ferraro*

More

TP 24-2-14



Patrizia Aristodemo

Da: "BOSCOLO Adelinda" <adelinda.boscolo@realemutua.it>
A: "Patrizia Aristodemo" <patrizia.aristodemo@comune.trapani.it>
Cc: "Avv. giulio vulpitta" <studio.vulpitta@gmail.com>; "ALESSANDRO Luciano" <luciano.alessandro@italiana.it>
Data invio: giovedì 3 aprile 2014 10.58
Oggetto: R: sinistri: Mariella Caltagirone

Buongiorno Dott.ssa,
in effetti per entrambi i sinistri () e Caltagirone (13.192929) abbiamo deciso di resistere alle richieste risarcitorie. Vorrà attivarsi per il consueto conferimento di incarico all'avv.to Vulpitta, che ci legge p.c.
Grazie
Cordialmente

Adelinda Boscolo

Da: Patrizia Aristodemo [mailto:patrizia.aristodemo@comune.trapani.it]
Inviato: giovedì 3 aprile 2014 9.14
A: BOSCOLO Adelinda
Oggetto: sinistri: Mariella Caltagirone

Gentile Dott.ssa,
si chiede di conoscere le determinazioni assunte in relazione ai sinistri in oggetto indicati.
Si specifica, inoltre, che l'udienza relativa al sinistro Mariella Caltagirone è fissata per il 28/04/2014 e quella relativa al sinistro () è fissata per il 05/05/2014.
Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

Reale Mutua, la prima Compagnia di Assicurazione in Italia ad aver ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, Ti invita a non stampare questa e-mail se non è necessario

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.


MUNICIPIO DI TRAPANI
UFFICIO LEGALE
Prot. N. 33088
del 03 APR 2014

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 1 - comma 1° - lett. "T" L.R. N. 48/1991 - Art. 12 L.R. n. 30/2000)

N. 41 del registro settoriale delle proposte.

OGGETTO: "Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella - Udienza 28/04/2014. Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni" giusta Polizza R.C.T. n° 2010/03/2068415."



Settore I

Servizi Legali

• In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favore

Data 07 APR 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. FRANCESCO GUARANO

Settore - Servizio di Ragioneria

• In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA PER L'APPROVAZIONE ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DI OGGI **16 APR. 2014**
INTRAPRESA ALLE ORE 10,45

ESITO SCRUTINIO PALESE:

GENERALITA' SINDACO ASSESSORI	PRESENTI/FAVOREVOLI (FIRMA)	PRESENTI/CONTRARI (FIRMA)	VOTAZIONE DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA' (FIRMA)
DAMIANO V.			
GIANNITRAPANI A.			
LICATA G.			
DE MARIA M.G.			
PARISI S.			
GIGLIO A.			

ESITO SCRUTINIO SEGRETO:

- DIVENUTA DELIBERAZIONE IN BASE ALL'ESITO DI CUI SOPRA
 DETERMINAZIONE DIVERSA

IL SINDACO/PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in precedenza avente per oggetto:

Autorizzazione a costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Trapani nel giudizio promosso dalla Sig.ra Caltagirone Mariella – Udienza 28/04/2014 Conferimento procura ad litem all'Avv. Giulio Vulpitta nominato dalla "Società Reale Mutua di Assicurazioni" giusta Polizza R.C.T. n°2010/03/2068415.

Preso atto che la proposta stessa reca soltanto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nel presupposto che la deliberazione non comporta impegno di spesa né decremento d'entrata e non coinvolge altri aspetti finanziari.

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione (intestazione, preambolo, motivazione e dispositivo).

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni

Con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendola propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata intendendola qui di seguito integralmente trascritta.

Dopo di che LA GIUNTA con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale di deliberazione è stato redatto in base alla proposta di provvedimento (acquisita agli atti) debitamente firmata da tutti gli intervenuti alla seduta. Esso, previa timbratura e siglatura in sede di collazione, dei fogli intercalari, e degli allegati, viene sottoscritto, a conferma integrale del suo contenuto – comprese le dizioni e le signature apposte a penna sul frontespizio nonché le interlineature degli spazi non utilizzati – come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE

F.to VITO DAMIANO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to GIANNITRAPANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ALDO MESSINA

REFERTO DI ESECUTIVITA' (L.R. N.44/1991 – L.R. N.23/1997)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE (10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE) IL _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Gemma Giovanna

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Aldo Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE VERBALE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DI LEGGE, E PRECISAMENTE DAL

GIUSTA ATTESTAZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO RIPORTATA NELLA SUDETTA COPIA.

TRAPANI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Spole
copie off. Reg.
Data _____ 2014